

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1316

Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato

15/12/2024 - 09:44

Indice

1. DDL S. 1316 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1316	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	10
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 175 (pom.) del 10/12/2024	11
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 176 (pom.) dell'11/12/2024	14

1. DDL S. 1316 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1316

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1316

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2024

Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo, che apporta modifiche all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e introduce nel medesimo decreto legislativo un articolo 12-*ter*.

Le modifiche all'articolo 12-*bis* sono finalizzate ad introdurre - tra le figure del pre-ruolo che possono essere utilizzate dagli enti di ricerca - anche il contratto di ricerca, sulla scorta delle recenti modifiche apportate all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad opera del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Attraverso la modifica proposta, che interviene anzitutto sul comma 1 dell'articolo 12-*bis*, anche i periodi svolti previa stipula di un contratto di ricerca possono infatti concorrere al raggiungimento dei tre anni di servizio con contratti subordinati o flessibili, che consentono di accedere ai concorsi riservati che l'articolo 12-*bis* aveva già introdotto per effetto delle modifiche apportate dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La modifica è resa necessaria dalla prospettata definitiva eliminazione - a partire dal 31 dicembre 2024 - degli assegni di ricerca. All'articolo 12-*bis* viene poi aggiunto un comma 3-*bis*, al fine di prevedere che, decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuti il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

In secondo luogo, l'articolo unico introduce un articolo 12-*ter* al richiamato decreto legislativo n. 218 del 2016 al fine di istituire - in parallelo con la figura del ricercatore *tenure track* già introdotto negli atenei a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 240 del 2012 dal richiamato decreto-legge n. 36 del 2022, in sede di conversione - un nuovo contratto in *tenure track* per i ricercatori degli enti pubblici di ricerca. In particolare, tenendo conto dello specifico ordinamento degli enti pubblici di ricerca, la procedura è rivolta ad una larga platea di studiosi, nel rispetto della previsione di accesso per concorso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 97 della Costituzione, mediante l'istituzione di una nuova figura di contratto a tempo determinato per ricercatore o tecnologo al livello iniziale, da stipulare previo espletamento di concorso pubblico e avente durata triennale non rinnovabile. Si prevede altresì che, al termine del triennio, il titolare del contratto sia oggetto di valutazione da parte dell'ente e, in caso di valutazione positiva, possa essere inquadrato a tempo indeterminato nel medesimo livello.

In relazione alle due tipologie di assunzione delineate dagli articoli 1 e 2, la prima destinata alla valorizzazione del personale che lavora con contratti a termine all'interno dell'ente e la seconda all'assunzione dei migliori studiosi nazionali e internazionali, si prevede che, decorsi altri tre anni dall'inquadramento, in accordo con la definizione di ricercatore *senior* di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, l'ente valuti il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inserimento nel ruolo di primo ricercatore o primo tecnologo. Questa misura, oltre ad assimilare le prospettive di carriera dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca a quelle degli atenei, mira anche a rendere più attrattiva per i giovani ricercatori la prospettiva di sviluppare il

proprio potenziale nelle istituzioni nazionali, piuttosto che all'estero.

Accanto alle modifiche al decreto legislativo n. 218 del 2016, il comma 2 dell'articolo unico reca una norma transitoria avente la finalità di evitare che, a causa delle nuove forme di accesso privilegiato dei neoassunti al livello superiore - così come introdotte dal disegno di legge - si creino squilibri e sperequazioni nelle carriere tra nuovo e vecchio reclutamento: vengono pertanto uniformati, in via transitoria, i criteri di valutazione per il passaggio al secondo livello tra i ricercatori e tecnologi assunti con le nuove norme e quelli che sono già oggi inquadrati nel ruolo iniziale della carriera negli enti pubblici di ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli enti possono indire procedure di selezione per titoli e colloquio per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo indeterminato, riservate a candidati che abbiano svolto per almeno tre anni attività di ricerca o tecnologica con assegni di ricerca, contratti di ricerca e contratti a tempo determinato al servizio dell'ente, in relazione alle medesime attività svolte, nei cinque anni che precedono il bando di selezione, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto »;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo »;

b) dopo l'articolo 12-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 12-*ter*. - (*Ricercatori e tecnologi* tenure track) - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato al livello iniziale con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Al termine del contratto l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello corrispondente.

2. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

3. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono mediante pubblico concorso per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'ente interessato o di altro ente di ricerca o da professori universitari di prima fascia, in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di cui al comma 1 anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca o tecnologiche presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici, anche all'estero, comprovate da contratti di lavoro subordinato o flessibile, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca o equivalente costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

4. Alle procedure di cui al presente articolo è dedicata una sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

2. Gli enti destinano in ogni caso adeguate risorse proprie nei piani triennali di attività di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per consentire il passaggio dal livello iniziale a quello immediatamente superiore del personale ivi inquadrato in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e utilizzando gli stessi criteri di valutazione di cui all'articolo 12-*bis*, comma 3-*bis*, e 12-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come introdotti dal comma 1 del presente articolo.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 175 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

175ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REDIGENTE

(148) Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. - *Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca*

(1293) CRISANTI. - *Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori*

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(1316) VERDUCCI. - *Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato*

(Discussione del disegno di legge n. 1316, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1240, 148 e 1293. Rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 novembre.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver fatto presente che nella giornata odierna l'Ufficio di Presidenza ha concluso il ciclo di audizioni sui provvedimenti in titolo, illustra il disegno di legge n. 1316 in esame, il quale si compone di un solo articolo.

Il comma 1, lettera a), propone una modifica dell'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 128 del 2016, concernente la trasformazione di contratti a tempo determinato o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso gli enti pubblici di ricerca (EPR). La novella consente anche ai soggetti che abbiano svolto attività di ricerca o tecnologica con contratti di ricerca - per almeno tre anni nei cinque anni che precedono il bando relativo alla procedura di selezione - di accedere alle procedure riservate indette dall'ente per ricercatore o tecnologo a tempo indeterminato. Si prevede, inoltre, che, decorsi tre anni dall'inquadramento, il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato sia valutato dall'ente stesso ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

La lettera b) introduce, nel medesimo decreto legislativo n. 128 del 2016, un nuovo articolo 12-ter rubricato "Ricercatori e tecnologi *tenure track*". Tale articolo aggiuntivo disciplina specifiche procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato, con durata di tre anni, non rinnovabili, rivolte a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero che siano in possesso di idoneo *curriculum* scientifico-professionale, con esperienza di ricerca almeno triennale. La disposizione specifica che il possesso del titolo di dottore di ricerca costituisce comunque titolo preferenziale ai fini della formazione delle

graduatorie. Le procedure in oggetto si svolgono mediante pubblico concorso per aree scientifiche o settori tecnologici. Anche in questo caso, prosegue il Presidente relatore, viene prevista una valutazione da parte dell'ente ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, decorsi tre anni dall'inquadramento dei soggetti interessati.

Il comma 2 assicura, in via transitoria, che, ai fini del passaggio dal livello iniziale a quello immediatamente superiore del personale inquadrato in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento, siano utilizzati gli stessi criteri di valutazione qui in esame.

Il Presidente relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione di tale iniziativa a quella già avviata per i disegni di legge nn. 1240, 148 e 1293, in considerazione dell'affinità della materia trattata.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa che i senatori appartenenti al Gruppo del Partito Democratico e al Gruppo del MoVimento 5 Stelle hanno avanzato alla Presidenza la richiesta di remissione in sede referente dei disegni di legge in titolo. Tenuto conto che la richiesta è sostenuta dal prescritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, avverte che l'esame dei provvedimenti proseguirà in sede referente.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(148) Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. - Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

(1293) CRISANTI. - Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(1316) VERDUCCI. - Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato (Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di acquisire le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente.

Conviene unanime la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, propone di non dichiarare chiusa tale fase procedurale nell'odierna seduta, al fine di consentire a coloro che intendano intervenire di poterlo fare nella seduta di domani.

In tale riunione, a conclusione del dibattito, sarà individuato il testo base a cui riferire gli emendamenti e fissato un termine per la presentazione di proposte emendative e ordini del giorno, comunque successivo alla pausa natalizia.

Poiché non vi sono interventi in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 dicembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha appena espresso un parere non ostativo.

Avverte che si procederà alle votazioni degli articoli, non essendo stati presentati emendamenti.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale, in esito a distinte votazioni, la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1 e 2.

La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata assegnata in data odierna alla Commissione, per il parere al Governo, la proposta di nomina n. 57, concernente la nomina della dott.ssa Gabriella Buontempo a Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, e avverte che tale atto sarà posto all'ordine del giorno della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 176 (pom.) dell'11/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024

176ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1240\)](#) *Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca*

[\(148\)](#) *Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. - Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca*

[\(1293\)](#) *CRISANTI. - Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori*

[\(1316\)](#) *VERDUCCI. - Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale era stata aperta la discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver brevemente riepilogato l'iter dei provvedimenti in titolo, domanda si vi siano iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Interviene il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), il quale pone l'accento sulle gravi criticità sottese al disegno di legge n. 1240, che risultano altresì confermate dagli elementi conoscitivi emersi nel ciclo di audizioni effettuato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari sui provvedimenti in titolo.

Nello specifico, i rappresentanti delle associazioni di ricercatori hanno evidenziato come l'articolato rappresenti un deciso passo indietro rispetto alla disciplina introdotta nella precedente legislatura dall'articolo 15 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022. Tale articolo, nel porre rimedio alle carenze della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta riforma Gelmini), ha introdotto il contratto di ricerca, in luogo del precedente assegno di ricerca, assicurando maggiori tutele nei confronti dei lavoratori e percorsi di carriera più stabili, con l'obiettivo di superare il fenomeno del precariato. Quest'ultimo, come noto, ostacola, in particolare, l'inserimento nel mondo accademico di coloro che provengono dalle famiglie meno abbienti. Come emerso nelle audizioni, il lungo periodo di precariato nella ricerca induce proprio questi ultimi a rinunciare, ancorché meritevoli, all'attività di ricerca, con evidenti danni per il sistema universitario nel suo complesso.

L'oratore stigmatizza dunque la *ratio* sottesa al disegno di legge n. 1240, che, introducendo nuove figure di ricercatori precari, oltre a frenare la mobilità sociale, contribuisce a rendere meno attrattivo il settore della ricerca rispetto ad altri Paesi europei, con evidenti influssi negativi sulle potenzialità di

crescita dell'Italia. Il provvedimento si muove peraltro su di un percorso diametralmente opposto a quello delineato dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, che la Commissione ha approvato nella scorsa legislatura all'unanimità. Emerge pertanto, a suo avviso, un quadro preoccupante in cui il Governo, anziché reperire le risorse necessarie per dare concreta attuazione alla riforma del 2022, preferisce reintrodurre il precariato nella ricerca. Per di più, prosegue l'oratore, è deplorabile la scelta dell'Esecutivo di effettuare tagli nel settore, presenti anche nell'ambito della legge di bilancio in discussione presso l'altro ramo del Parlamento (Atto Camera n. 2112-*bis*).

Richiama indi i contenuti del disegno di legge n. 1316, a sua prima firma, che è volto ad estendere agli enti pubblici di ricerca gli strumenti di contrasto al precariato introdotti per gli atenei con il richiamato decreto-legge n. 36 del 2022.

Preannuncia, infine, a nome del Gruppo di appartenenza, la presentazione di emendamenti al testo del disegno di legge n. 1240, qualora fosse adottato come testo base, volti a superare le criticità evidenziate, tanto più che gli attuali contenuti risultano a suo avviso persino peggiorativi rispetto alla disciplina, non più vigente, dettata dalla citata riforma Gelmini.

Il [PRESIDENTE](#), relatore sui provvedimenti in titolo, ribadisce il proprio impegno a favorire la convergenza su un testo possibilmente condiviso e, a tal riguardo, dà brevemente conto delle interlocuzioni avute sul punto con il Ministro dell'università e della ricerca. Proprio nell'intento di favorire il dialogo politico preannuncia sin d'ora l'intenzione di proporre, una volta individuato il testo da assumere a base per il prosieguo dei lavori, un termine per la presentazione di emendamenti tale da consentire ai Gruppi parlamentari di disporre di un congruo lasso di tempo per l'elaborazione delle rispettive proposte.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) pone l'accento sulla centralità della figura professionale del ricercatore per il rilancio del Paese, sottolineando l'importanza di rendere il settore più attrattivo in un'ottica comparativa con i principali Stati membri dell'Unione europea.

Nell'accogliere con favore la disponibilità della Presidenza a favorire l'approvazione di un testo ampiamente condiviso e nell'invitare il relatore e la Commissione a tenere adeguatamente conto delle proposte contenute nel disegno di legge n. 148, a prima firma della senatrice Castellone, rimarca infine le profonde criticità sottese al disegno di legge n. 1240.

Il [PRESIDENTE](#), nel rilevare l'assenza di ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale e propone di assumere il disegno di legge n. 1240 quale testo base per il prosieguo dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 12 di mercoledì 15 gennaio 2025 il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 1240.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sui provvedimenti in titolo. Non è pertanto possibile procedere alle votazioni degli emendamenti presentati al testo unificato, accolto come testo base.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 962**

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato ieri un ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge n. 962, recante "Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane".

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse nel prosieguo della procedura informativa.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,50.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.